



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

**di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(GALLETTI)**

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DELRIO)

con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MARTINA)

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI)

con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (FRANCESCHINI)

e con il Ministro dell'interno (ALFANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 2015

Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante
misure urgenti per interventi nel territorio

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	10
Disegno di legge.....	»	22
Testo del decreto-legge	»	23

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge è adottato in base alla straordinaria necessità ed urgenza di procedere ad interventi di carattere finanziario per talune aree territoriali in stato di criticità, il Giubileo della Misericordia, iniziative relative alla valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo 2015, nonché per la promozione straordinaria del *Made in Italy*.

Inoltre, risponde alla esigenza straordinaria ed urgente di procedere ad interventi di carattere finanziario nel settore delle infrastrutture e dei trasporti e in quello occupazionale, nonché per il volontariato nel servizio civile, il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane, per il cinema e il patrimonio culturale.

Il *fil rouge* che lega tutte le disposizioni è costituito anche dalla volontà di utilizzare somme disponibili sul bilancio 2015, evitando che vadano in economia, allo scopo di rispondere ad istanze di intervento comunque connesse al territorio, o in termini di opere, o in termini di presidio dello stesso.

Nella logica dell'urgenza della destinazione di somme si colloca l'articolo 1, recante misure urgenti in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio. La norma si inserisce nel più ampio quadro di interventi delineato, da ultimo, dall'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli-Coroglio», che ha delineato soggetti e tempi per un'efficace poli-

tica di recupero del territorio interessato. In particolare, viene individuata l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale soggetto attuatore del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del predetto comprensorio.

Il soggetto attuatore, ai sensi della citata norma, è preposto alla predisposizione e all'attuazione del programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Allo scopo di garantire a suddetto soggetto l'immediata operatività senza la minima soluzione di continuità una volta approvato il previsto piano di risanamento, la disposizione normativa prevede uno stanziamento per l'avvio delle attività di 50 milioni di euro, fermo restando che tali risorse sono individuate tra quelle disponibili a legislazione vigente secondo quanto previsto dal citato articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia»). Risultano chiari i requisiti di necessità ed urgenza riconducibili alla esigenza di consentire, con la certezza dell'individuazione della provvista finanziaria, l'avvio di attività non più rinviabili per la tutela della salute dei cittadini e per la rigenerazione urbana del territorio.

L'articolo 2 si pone nella medesima logica di tutela ambientale e del territorio, intervenendo nella nota vicenda dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. La norma contiene misure straordinarie ed urgenti necessarie per affrontare la situazione di grave criticità esistente nel territorio della regione Campania a causa della presenza di una ingente quantità di rifiuti imballati derivanti dall'emergenza che ha interessato la regione nel corso degli anni 2000-

2009, il cui mancato smaltimento è stato contestato all'Italia nelle procedure di infrazione concluse con la doppia condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze del 4 marzo 2010 e del 16 luglio 2015). In particolare, la seconda sentenza ha comportato la condanna al pagamento, oltre che di una ingente sanzione forfettaria, pari a 20 milioni di euro, anche di una penalità giornaliera di 120.000 euro, sino alla completa risoluzione delle inadempienze constatate a carico dell'Italia.

Al fine di corrispondere alla grave situazione, la norma prevede al comma 1 la predisposizione da parte del Presidente della regione Campania di un «piano straordinario di interventi» per lo smaltimento di tali rifiuti, la bonifica dei siti ove risultano stoccati e la loro riqualificazione ambientale nonché il ripristino dello stato dei luoghi ove possibile e l'eventuale restituzione delle aree detenute in locazione o ad altro titolo.

Al comma 2 si prevedono le modalità ed i tempi di approvazione del piano, comprensivo del cronoprogramma degli interventi e la comunicazione alla Commissione europea. Il piano costituisce variante del vigente piano regionale di gestione dei rifiuti.

Il comma 3 rinvia, per il rilascio delle autorizzazioni occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla disciplina recata dal decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, in materia di riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti.

I commi 4 e 5 contengono disposizioni relative al finanziamento del piano, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la rendicontazione delle spese sostenute a carico del fondo per l'effettuazione degli interventi.

L'esigenza di un rigido contingentamento dei tempi di approvazione del piano obbedisce alla necessità di dare inizio quanto più in fretta possibile agli interventi per ridurre l'ammontare della penalità semestrale relati-

vamente a questa tipologia di rifiuti. A tal fine il comma 6 e il comma 7 stabiliscono, rispettivamente, che in caso di mancata approvazione del piano entro i tempi fissati dal comma 2 ovvero di mancato rispetto del cronoprogramma si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato.

Nell'ottica di rapidità di intervento si inserisce anche la previsione, contenuta nel comma 7, che in via d'urgenza, anche nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, il Presidente della regione Campania predispone e attua, previa approvazione della Giunta regionale, un primo stralcio operativo di interventi per lo smaltimento di una quota non superiore al 30 per cento dei rifiuti storici di cui al comma 1.

Il comma 8, infine, stabilisce che alle procedure di gara si applica il protocollo stipulato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con la regione Campania.

L'articolo 3 reca disposizioni per il comune di Reggio Calabria. In particolare si prevede l'attribuzione al comune di un contributo di 10.329.479,56 di euro, a ristoro dei rimborsi dell'anno 2015 delle anticipazioni erogate in favore del medesimo comune a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Quanto detto nella logica di supportare il recupero a normalità di amministrazioni subentranti ad altre disciolte per infiltrazione mafiosa, nell'ottica della tutela della legalità e del fattivo sostegno ad una corretta gestione del territorio.

L'articolo 4 dispone, per l'anno 2015, l'incremento di 50 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali.

L'articolo 5 reca una serie di disposizioni volte a consentire la valorizzazione delle

aree su cui si è appena conclusa l'Esposizione universale di Milano 2015. L'intervento ha natura urgente per garantire da subito un'adeguata valorizzazione del sito, impedendone il degrado per non disperdere il patrimonio, sia in termini di infrastrutture, sia, più metaforicamente, in termini di valori etici e culturali che la buona riuscita dell'evento lascia quale eredità al Paese, anche in termini di fama internazionale.

In particolare, si prevede un intervento finanziario dello Stato volto, da una parte, a soddisfare direttamente la predetta attività di valorizzazione, e, dall'altro, a garantire un contributo iniziale ad un più ambizioso piano per la realizzazione di un polo scientifico tecnologico in collaborazione con l'Istituto italiano di tecnologia (IIT). L'articolo interviene inoltre per regolare alcune esigenze finanziarie connesse alla conclusione dell'Esposizione relative alla Società Expo S.p.a.

Nello specifico, il comma 1 dispone l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per le iniziative relative alla partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.a., anche mediante partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse. In proposito, si precisa che i terreni in parola sono di proprietà di Arexpo S.p.A., società a capitale pubblico maggioritario, creata nel 2011 per concedere il diritto di uso o di superficie ad Expo 2015 S.p.a., per consentire l'avvio dei lavori per la realizzazione del sito e gestire le aree successivamente all'evento. L'attuale capitale sociale di Arexpo S.p.A. è pari ad euro 94.000.000,00, ripartito come segue: la regione Lombardia detiene il 34,67 per cento, il comune di Milano detiene il 34,67 per cento, la fondazione Fiera Milano detiene il 27,66 per cento, la città metropolitana di Milano detiene il 2 per cento e comune di Rho detiene l'1 per cento.

Ai sensi del comma 3, le iniziative di cui al comma 1 e le relative modalità attuative

saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. A tale fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà avvalersi del supporto tecnico di Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Il comma 2, in coerenza con la finalità di valorizzazione delle aree espositive, prevede l'attribuzione all'IIT di un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca per la realizzazione del quale l'Istituto è impegnato anche con il coinvolgimento delle principali istituzioni scientifiche e degli enti territoriali lombardi interessati. In particolare, è stato a tal fine già costituito un Comitato guida costituito dal Rettore del Politecnico di Milano, dal Rettore dell'Università statale di Milano e dal direttore scientifico di IIT, quale coordinatore, con il compito di redigere il piano scientifico per l'implementazione del programma «Italia 2040». Si prevede espressamente che il progetto potrà essere attuato anche utilizzando parte delle aree in uso a Expo S.p.a. procedendo agli adattamenti eventualmente necessari. Il secondo periodo del comma in commento dispone che il progetto esecutivo, elaborato da IIT, sarà approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 prevede quindi un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per l'anno in corso quale contributo dello Stato relativo al concorso degli oneri di sicurezza sostenuti dalla Società Expo S.p.a. in ragione della qualifica di sito sensibile per la durata dell'evento.

Il comma 5 regola infine la mancata erogazione del contributo della provincia di Milano alla Società Expo S.p.a.. A tale fine si dispone la revoca e la destinazione diretta delle risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiato, primo lotto funzionale, anche in attuazione dell'articolo 46-ter, commi 5, 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 21 giugno

2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), alla Società Expo S.p.a.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di un Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari, finalizzati con priorità alla mobilità, alla tutela del decoro urbano e alla riqualificazione delle periferie. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tra le finalità di miglioramento della mobilità della città di Roma capitale si è evidenziata esplicitamente quella relativa all'incremento dell'offerta del servizio ferroviario regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro e del potenziamento del sistema dei servizi sanitari in particolare per gli interventi di emergenza. In tale ottica è attribuito alla regione Lazio un contributo di 47 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 17 milioni per il potenziamento del servizio ferroviario regionale e 30 milioni per il sistema dei servizi sanitari.

L'articolo 7 completa il quadro delle iniziative urgenti per la buona riuscita del Giubileo della Misericordia, prevedendo misure per garantire un maggior presidio del territorio in occasione dell'evento.

In particolare si incrementa il piano d'impiego previsto dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con particolare riferimento alle esigenze dell'Operazione strade sicure, della cosiddetta «Terra dei fuochi», di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di prevenzione e contrasto del terrorismo, ai sensi del primo e del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 5-bis.

Con il presente intervento si attua una implementazione del citato piano d'impiego, che attualmente prevede l'utilizzo di un con-

tingente di 4800 unità di militari, al fine di assicurare gli interventi connessi allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e quelli conseguenti ad esigenze di sicurezza di specifiche aree del territorio nazionale, autorizzando l'impiego di un contingente aggiuntivo di 1500 unità fino al 30 giugno 2016.

I recenti tragici episodi di terrorismo internazionale hanno poi comportato la necessità di attuare il dispositivo di maggior sicurezza già a far data dal 16 novembre 2015.

L'articolo 8 prevede, per il 2015, lo stanziamento di 10 milioni di euro per integrare le attività del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia.

In particolare, 2 milioni di euro sono destinati per il supporto economico alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale e 8 milioni di euro per la realizzazione di campagne di promozione strategica e di contrasto al fenomeno del cosiddetto *Italian sounding*.

Alla realizzazione delle misure provvede l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

L'articolo 9 risponde ad una logica solo apparentemente opposta, trattandosi di una modifica alla disciplina della revoca dei finanziamenti di opere. In realtà, modificando la suddetta disciplina, appunto, si interviene a sanare criticità applicative che non hanno garantito la piena fruibilità delle risorse ai fini del conseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento.

In particolare, si va a modificare l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che prevede appunto la revoca dei finanziamenti previsti dall'articolo 1, commi 1 e 1-bis, in caso di mancato rispetto dei termini fissati al comma 2, lettere a), b) e c), per l'appaltabilità e la cantierabilità. I termini di appal-

tabilità e cantierabilità sono fissati, per ogni lettera del comma 2, dal decreto-legge stesso.

Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge, sono stati individuati gli adempimenti da compiere per ciascun intervento e, nelle tabelle ad essi allegate, le risorse finanziarie necessarie per ogni anno del ciclo di programmazione.

L'articolo in esame modifica il citato articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, al fine di riallineare i termini di scadenza dell'appaltabilità e della cantierabilità delle opere alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie, ciò anche in ottemperanza al comunicato del Presidente dell'ANAC del 6 ottobre 2015, che stabilisce l'obbligo, da parte della stazione appaltante, di verificare l'intera disponibilità delle risorse finanziarie prima della pubblicazione del bando di gara. In mancanza di tale intervento normativo si determinerebbe infatti l'impossibilità per la gran parte dei suddetti interventi di rispettare i requisiti previsti e conseguentemente di accedere al finanziamento, determinando il blocco degli interventi stessi.

La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 9 del presente decreto-legge chiarisce l'ambito di applicazione e allo stesso tempo fa salvi gli effetti degli atti compiuti nei termini previsti dalla disciplina che si va a modificare.

L'articolo 10 esplicita la sua finalità nella sintesi della rubrica: continuità territoriale. La norma prevede infatti l'attribuzione alla regione Sardegna della somma di euro 30 milioni, per l'anno 2015, al fine di migliorare il sistema di collegamenti aerei da e per l'isola. In tal modo si vuole operare per la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, fatta salva l'osser-

vanza delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari.

L'articolo 11 prevede, per l'esercizio finanziario 2015, l'attribuzione di spazi finanziari ai fini del patto di stabilità interno, pari a complessivi 50 milioni di euro, ai comuni che hanno effettuato pagamenti nel medesimo anno con risorse proprie in cofinanziamento per interventi relativi a linee metropolitane già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. L'ammontare degli spazi attribuiti a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai pagamenti effettuati; a tal fine, entro il termine perentorio di otto giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, i comuni comunicano, mediante l'applicativo *web* del patto di stabilità interno, i pagamenti sostenuti nell'anno 2015.

L'articolo 12 risponde ad esigenze diverse di presidio del territorio, in accezione sociale, più che di sicurezza. La norma prevede misure finanziarie urgenti per interventi in materia di servizio civile nazionale, con un incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, di un importo pari a 100 milioni di euro, mediante l'utilizzo delle risorse stanziare per l'anno 2015 dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), a favore del Servizio civile universale, oggetto del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale» (atto Senato n. 1870). L'utilizzo di tali risorse consente l'avvio di un ulteriore contingente di volontari, soddisfacendo in tal modo un maggior numero di giovani che hanno chiesto di partecipare a progetti di servizio civile nazionale.

Parimenti ad interventi in materia sociale risponde la finalità dell'articolo 13, che prevede il rifinanziamento per l'anno 2015 del

Fondo sociale per occupazione e formazione. La somma stanziata viene coperta anche con economie accertate, relative al medesimo anno 2015, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa.

L'articolo 14 è volto ad incentivare gli interventi manutentivi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica per garantirne l'utilizzo sociale, scongiurando fenomeni di degrado urbano e di occupazione abusiva. Allo scopo, la norma va ad incrementare le somme di cui al Programma di interventi per il recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Con decreto interministeriale 16 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 2015, sono stati approvati i criteri per la formulazione del suddetto Programma e si è provveduto al riparto delle risorse stanziate in favore delle regioni e delle province autonome.

Una delle due linee in cui si articola il Programma prevede la realizzazione di interventi di non rilevante entità finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti da assegnare prioritariamente alle categorie sociali disagiate di cui alla legge n. 9 del 2007 (soggetti che hanno usufruito per vari anni della proroga della sospensione degli sfratti). Per questa linea di interventi le regioni, nel corso di ripetuti incontri presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, hanno comunicato che la dotazione finanziaria di 67,9 milioni di euro disponibile sul capitolo di bilancio del Ministero stesso n. 7443 è fortemente sottodimensionata in relazione all'effettivo fabbisogno.

Pertanto, affinché il Programma possa trovare efficace attuazione se ne è resa opportuna l'implementazione per l'anno 2015 di 25 milioni di euro.

Le predette risorse sono di immediato impiego in quanto le regioni, per il tramite dei comuni e degli enti *ex* Istituto autonomo per le case popolari (IACP), hanno già formulato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il loro fabbisogno.

Gli interventi edilizi previsti dalla richiamata disposizione legislativa consentiranno presumibilmente il recupero, in tempi brevi, di ulteriori 1.500 alloggi di edilizia residenziale oltre i 4.500 recuperabili con le risorse in corso di distribuzione.

L'articolo 15 reca misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane.

Allo scopo la norma è suddivisa in due parti: la prima, relativa al programma straordinario annuale e pluriennale predisposto dal CONI e approvato dal Presidente del Consiglio; la seconda recante norme di semplificazione a favore di società e associazioni sportive in ambito concessorio, sul modello del cosiddetto «baratto amministrativo» di cui al decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2012, cosiddetto «Sblocca Italia».

In particolare, si prevede l'istituzione del Fondo «Sport e Periferie» per le iniziative del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana.

È autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro 2017.

Il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi:

a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale;

b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

c) completamento e adeguamento degli impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;

d) attività volte alla presentazione e alla promozione della candidatura di Roma 2024.

Per la realizzazione degli interventi, il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun anno. I piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la predisposizione e attuazione del piano pluriennale, il CONI può avvalersi del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia. Per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, è possibile utilizzare le procedure semplificate di cui all'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il CONI riferisce annualmente sull'utilizzo dei Fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati.

Nel disegno organico di un rilancio dell'azione di riqualificazione dell'impiantistica sportiva e per la promozione dell'attività sportiva, si prevede inoltre, al di fuori degli interventi previsti dal Piano predetto, la possi-

bilità per le associazioni e le società sportive senza fini di lucro di presentare al comune sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se il comune riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.

Le associazioni sportive o le società sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip Spa o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica, di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto.

Per interventi di rigenerazione, ammodernamento, riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal Piano di cui sopra, il comune può deliberare l'individuazione degli interventi promossi da associazioni sportive senza scopo di lucro, per l'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

L'articolo 16 contiene misure urgenti per il cinema, con riguardo al credito di imposta, prevedendo per l'esercizio finanziario 2015 l'aumento da 115 a 140 milioni di euro del limite massimo complessivo di spesa previsto all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, e successive modificazioni. La norma ha la chiara finalità di potenziare le misure a sostegno del settore particolarmente importante per il profilo culturale del Paese.

L'articolo 17 reca le disposizioni finanziarie e l'articolo 18 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

ART.1

(Disposizioni urgenti in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio)

La disposizione prevede il trasferimento al Soggetto Attuatore di 50 milioni di euro per il 2015 per l'attuazione della prima fase del programma di interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana nel comprensorio di Bagnoli – Coroglio. L'importo previsto tiene conto dei costi stimati per avviare il progetto di caratterizzazione, la caratterizzazione stessa e gli interventi di bonifica, nonché la gestione delle procedure per l'acquisizione delle aree, la gestione delle procedure di gara europea, la vigilanza del sito, la messa a norma di vaste aree comprese nel sito di interesse nazionale.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede secondo quanto disposto dal successivo articolo 17.

ART. 2

(Interventi straordinari per la Regione Campania)

La disposizione si rende necessaria a seguito della condanna inflitta all'Italia dalla Corte di giustizia europea per l'inadempienza in materia di "ecoballe" e trattamento dei rifiuti urbani.

A tale fine è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per il 2015, sul quale è previsto possano confluire ulteriori risorse, per il finanziamento di un Piano straordinario di interventi concernenti lo smaltimento e la messa in sicurezza dei rifiuti e la bonifica dei siti della regione Campania.

I commi 2, 3, 6 e 8 dettano disposizioni procedurali.

Al fine di un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse, al comma 5 sono dettate poi disposizioni in materia di rendicontazione delle spese sostenute a carico del Fondo.

A valere sulla dotazione del Fondo viene disposto l'immediato trasferimento di 70 milioni per avviare interventi in via d'urgenza finalizzati allo smaltimento di un quota non superiore al 30% dei rifiuti sulla base di un primo stralcio predisposto dalla Regione Campania

Alla copertura degli oneri recati dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 17.

ART. 3

(Finanziamento per Comune Reggio Calabria)

La disposizione prevede l'attribuzione in favore del Comune di Reggio Calabria di un contributo di euro 10.329.479,56, quale ristoro dell'onere sostenuto dal medesimo comune per il rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge n. 35 del 2013.

La norma determina un onere per l'anno 2015 di euro 10.329.479,56 al quale si fa fronte ai sensi dell'articolo 17.

ART. 4

(Rifinanziamento fondo emergenze nazionali)

La norma dispone il rifinanziamento della dotazione del Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2015. La copertura dei relativi effetti sui saldi di finanza pubblica è prevista nell'ambito delle misure di cui all'articolo 17.

ART. 5

(Iniziative per la valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo)

Il comma 1 è finalizzato a finanziare la partecipazione dello Stato alle attività di gestione e valorizzazione del sito post Evento, in considerazione delle potenzialità che lo stesso presenta in termini di sviluppo dell'economia regionale e nazionale.

Per tali finalità la norma destina per il 2015 l'importo di 50 milioni di euro da considerare in quota Stato nella nuova *governance* della valorizzazione del sito. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Il comma 2 autorizza, per il 2015, un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca ideato dall'Istituto, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessati, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. se necessario previo loro adattamento. Il progetto esecutivo, elaborato da IIT, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Il comma 3 stabilisce che le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree e le relative modalità attuative sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e che la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi del supporto tecnico di Cassa di Risparmio di Roma e di Credito Italiano S.p.A.

Il comma 4 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2015 per contribuire al finanziamento delle spese sostenute dalla Società Expo 2015 per garantire la sicurezza del

sito durante l'evento EXPO, risultate maggiori rispetto a quelle previste nel piano industriale, in linea con la qualifica di "sito sensibile" determinata dalla particolare situazione internazionale e dalle esigenze di tutela delle delegazioni dei capi di Stato che hanno partecipato in numero considerevole all'Evento. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Il comma 5, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 101, della legge n. 147 del 2013 e dell'accordo raggiunto in seno al "Tavolo Lombardia", essendo già acquisito anche l'assenso della Provincia di Milano, prevede direttamente la revoca delle risorse - circa 58,9 milioni di euro - finalizzate al 1° lotto funzionale del progetto di riqualificazione della tranvia extraurbana Milano-Limbrate - la cui realizzazione allo stato non è stata avviata e resta comunque in capo all'ente territoriale interessato - e la loro destinazione alla Società Expo S.p.a.. Ciò per far fronte al mancato contributo di analogo ammontare, per gli investimenti sul Sito, dovuto dalla Provincia di Milano. Trattandosi di risorse disponibili a legislazione vigente, la disposizione non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

ART. 6

(Interventi per il Giubileo)

Il comma 1 è finalizzato all'istituzione del Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari autorizzando la spesa di 94 milioni di euro per il 2015 e 65 milioni di euro per il 2016. Riguardando interventi anche di conto capitale l'effetto su fabbisogno e indebitamento può stimarsi in 42 milioni di euro nell'anno 2015 e in 117 milioni di euro per l'anno 2016.

Il comma 2, finalizzato all'incremento dell'offerta del servizio ferroviario nazionale e potenziare il sistema dei servizi sanitari in particolare gli interventi di emergenza, ha effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica pari a 47 milioni di euro per l'anno 2015.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede secondo quanto disposto dal successivo articolo 17.

ART. 7

(Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del Giubileo)

La disposizione è finalizzata a garantire la sicurezza durante lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e comporta oneri per 3.764.789 euro per il 2015 e 14.312.000 euro nel 2016. Relativamente al comparto Difesa si riportano di seguito prospetti riepilogativi degli oneri.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 17.

700 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 16/11 al 30/11/2015 (15 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	700	29,44	618.240	309.120
Straordinario	700	15,90	161.385	80.693
TOTALE SPESE PERSONALE			779.625	389.813
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 16/11 al 30/11/2015 (15 gg.)
Viveri	700	4,80	100.800	50.400
servizi generali	700	6,25	131.250	65.625
equipaggiamento/vestiario	700	1,45	30.450	15.225
funzionamento automezzi	50	20,00	30.000	15.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO			292.500	146.250
ONERI UNA TANTUM				
indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				17.375
Oneri adeguamento infrastrutture per alloggiamento personale				200.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				217.375
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 16/11 al 30/11/2015 (15 gg.)
ONERI DI PERSONALE			779.625	389.813
ONERI DI FUNZIONAMENTO			292.500	146.250
TOTALE ONERI			1.072.125	536.063
ONERI UNA TANTUM				217.375
TOTALE GENERALE			1.072.125	753.438

1.500 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01 al 31/12/2015 (31 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	1.500	29,44	1.324.800	1.368.960
Straordinario	1.500	15,90	345.825	357.353
TOTALE SPESE PERSONALE			1.670.625	1.726.313
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01 al 31/12/2015 (31 gg.)
Viveri	1.500	4,80	216.000	223.200
servizi generali	1.500	6,25	281.250	290.625
equipaggiamento/vestiario	1.500	1,45	65.250	67.425
funzionamento automezzi	107	20,00	64.200	66.340
ONERI DI FUNZIONAMENTO			626.700	647.590
ONERI UNA TANTUM				
indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				37.448
Oneri adeguamento infrastrutture per alloggiamento personale				600.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				637.448
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 01 al 31/12/2015 (31 gg.)
ONERI DI PERSONALE			1.670.625	1.726.313
ONERI DI FUNZIONAMENTO			626.700	647.590
TOTALE ONERI			2.297.325	2.373.903
ONERI UNA TANTUM				637.448
TOTALE GENERALE			2.297.325	3.011.351

1.500 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01 al 30/06/2016 (182 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	1.500	29,44	1.324.800	8.037.120
Straordinario	1.500	15,90	345.825	2.098.005
TOTALE SPESE PERSONALE			1.670.625	10.135.125
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01 al 30/06/2016 (182 gg.)
Viveri	1.500	4,80	216.000	1.310.400
servizi generali	1.500	6,25	281.250	1.706.250
equipaggiamento/vestiario	1.500	1,45	65.250	395.850
funzionamento automezzi	107	20,00	64.200	389.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			626.700	3.801.980
ONERI UNA TANTUM				
indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				74.895
TOTALE ONERI UNA TANTUM				74.895
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 01/01 al 30/06/2016 (182 gg.)
ONERI DI PERSONALE			1.670.625	10.135.125
ONERI DI FUNZIONAMENTO			626.700	3.801.980
TOTALE ONERI			2.297.325	13.937.105
ONERI UNA TANTUM				74.895
TOTALE GENERALE			2.297.325	14.012.000

ART. 8
(Made in Italy)

La disposizione prevede l'incremento di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2015, dello stanziamento per il Piano straordinario per la promozione del Made in Italy, di cui all'art. 30 del D.L. n. 133/2014, ripartendolo tra destinare alle seguenti finalità:

- supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;
- realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding.

Agli oneri derivanti dall'articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede ai sensi del successivo articolo 17.

ART. 9
(Revoca finanziamenti interventi non attuati e abrogazioni procedure per aeroporti)

La disposizione modifica le condizioni di revoca previste a legislazione vigente dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del dl 133 del 2014, che prevede la revoca degli stessi nel caso in cui gli adempimenti previsti dai relativi decreti attuativi non siano compiuti entro il 31 dicembre dell'anno della effettiva disponibilità delle risorse, secondo le tabelle di finanziamento allegate ai decreti MIT/MEF di assegnazione delle risorse ai singoli interventi. In ogni caso, la disposizione fa salvi gli effetti degli adempimenti già compiuti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione si rende necessaria poiché dall'origine l'art. 3 del DL 133/2014 presentava una criticità procedurale – incoerenza del finanziamento della norma rispetto alla finalità - ossia di prevedere l'immediata consegna dei lavori per progetti finanziati a partire da annualità molto lontane temporalmente (es. 2018).

Il comma 3 è volto ad abrogare l'art. 71, comma 3-bis, del decreto legge n. 1/2012 che assimila l'iter per la realizzazione di infrastrutture aeroportuali negli aeroporti nazionali con contratti di programma in deroga (Roma, Milano, Venezia) a quella prevista per le opere strategiche, disciplinata dal capo IV del Codice dei Contratti.

Trattandosi di norma procedurale dalla stessa non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

ART. 10
(Continuità territoriale)

La disposizione comporta oneri, in termini di saldo netto da finanziare per 30 milioni di euro per l'anno 2015. Poiché le predette risorse non rilevano per l'anno 2015 tra le entrate finali del saldo di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le spese effettuate nel 2016 a valere sulle risorse attribuite nel 2015 sono escluse dai vincoli di finanza pubblica, l'effetto sull'indebitamento netto è pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016.

Ai corrispondenti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 17.

ART. 11

(Spazi finanziari per interventi nel settore delle linee metropolitane)

La disposizione comporta oneri, in termini di indebitamento netto, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015.

Alla copertura si provvede nell'ambito delle misure previste nell'articolo 17.

ART. 12

(Misure finanziarie urgenti per interventi in materia di servizio civile nazionale)

La norma dispone il rifinanziamento del Fondo per il Servizio Civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2015. La copertura dei relativi effetti sui saldi di finanza pubblica è prevista nell'ambito delle misure di cui all'articolo 17.

ART. 13

(Rifinanziamento per l'anno 2015 del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione)

La disposizione è diretta a incrementare per l'anno 2015 il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del DL n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, per un importo pari a 400 milioni di euro anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Agli oneri derivanti dal predetto incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione, pari a 400 mln di euro per l'anno 2015 si provvede mediante utilizzo delle accertate economie relative al medesimo anno 2015, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa. Tali economie sono state accertate sulla base del procedimento illustrato sede di relazione tecnica all'articolo 18 dell'AS 2111 (Disegno di legge di Stabilità 2016) che ha anticipato, ai fini della necessaria programmazione finanziaria le risultanze della conferenza dei servizi effettuata ai sensi dell'articolo 1 comma 235 della legge n. 228/2012. E' pertanto corrispondentemente ridotto per l'anno 2015 lo stanziamento del capitolo 4236 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La disposizione risulta pertanto neutrale sui saldi di finanza pubblica.

ART. 14

(Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica)

La disposizione autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di incentivare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 4 del decreto- legge n.47 del 2014.

Ai corrispondenti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 17.

ART. 15

(Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane)

La disposizione autorizza la spesa di 100 milioni di euro complessivi nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni per l'anno 2016 e 30 milioni per l'anno 2017, per realizzare interventi di potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane. Le risorse confluiscono in un Fondo costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al comma 3 è previsto che il CONI presenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un piano per i primi interventi urgenti. Successivamente il CONI predisporrà un piano pluriennale degli interventi, rimodulabile entro il 28 febbraio di ciascun anno.

I commi da 4 a 8 prevedono poi disposizioni procedurali.

La disposizione comporta un onere di 20 milioni nel 2015, 50 milioni per l'anno 2016 e 30 milioni per l'anno 2017, alla cui copertura si provvede ai sensi del successivo articolo 17.

ART. 16

(Misure urgenti per il cinema)

La disposizione incrementa a 140 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2015, il limite massimo complessivo di spesa previsto all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito relativo al credito d'imposta nel settore cinema e audiovisivo

Ai relativi oneri, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede ai sensi del successivo articolo 17.

ART. 17

(Disposizioni finanziarie)

La norma indica le modalità di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, con l'esclusione di quelli a cui si provvede ai sensi dell'articolo 13, complessivamente pari a 765,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 129,3 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017. A tal fine, in particolare, si provvede:

- quanto a 483,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;
- quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1 dalla legge. 9 agosto 2013, n. 98;
- quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
- quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione della dotazione del fondo relativo alle risorse finanziarie da destinare ad ulteriori occorrenze per l'attuazione del federalismo amministrativo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41, comma 16-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
- quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che sono ridotte di 5 milioni di euro per l'anno 2015;
- quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1,347 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 0,653 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per 1 milione di euro;
- quanto a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 53 milioni di euro per l'anno 2015, 68 milioni per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017; l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 14 milioni di euro per l'anno 2015 e 17 milioni di euro per l'anno 2016; l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 10 milioni di euro per l'anno 2015; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per l'anno 2015; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 6 milioni di euro per l'anno 2015.

- quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- quanto a 7,9 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 19-ter, comma 16, lettera e), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
- quanto a 123,6 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente utilizzo delle ulteriori economie accertate, relative al medesimo anno 2015, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa rispetto a quanto utilizzato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del presente decreto. E' corrispondentemente ridotto per l'anno 2015 lo stanziamento del capitolo 4236 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 1,9 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito



☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 NOV. 2015



DL ... "Misure urgenti per interventi nel territorio"
(milioni di euro)

articolo	comma	descrizione	e/s	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Capo I - Disposizioni finanziarie urgenti per far fronte ad esigenze di aree territoriali												
1	1	Programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana area Bagnoli	s k	50,0			50,0			50,0		
2	5	Fondo straordinario per smaltimento rifiuti e bonifiche Regione Campania	s c/k	150,0			70,0	32,0	47,0	70,0	32,0	47,0
3	1	Contributo al Comune di Reggio Calabria	s k	10,3			10,3			10,3		
4	1	Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali (art 5, c. 5-quinquies legge 225/1992)	s k	50,0			50,0			50,0		
Capo II - Disposizioni finanziarie urgenti per manifestazioni ed eventi												
5	1 e 4	Iniziativa per la valorizzazione aree Expo -sicurezza, partecipazione al capitale della società e altro	s c/k	70,0			70,0			20,0		
5	2	Contributo all'Istituto Italiano di Tecnologia	s k	80,0			30,0	50,0		30,0	50,0	
6	1	Fondo interventi per il Giubileo	s c/k	94,0	65,0		42,0	117,0		42,0	117,0	
6	2	Contributo alla Regione Lazio - potenziamento servizio ferroviario stazione San Pietro	s c	17,0			17,0			17,0		
6	2	Contributo alla Regione Lazio - potenziamento servizi sanitari	s c	30,0			30,0			30,0		
7	2	Presidio del territorio in occasione del Giubileo - funzionamento	s c	1,6	3,9	0,0	1,6	3,9		1,6	3,9	
7	2	Presidio del territorio in occasione del Giubileo - personale	s c	2,1	10,4	0,0	2,1	10,4		2,1	10,4	
7	2	Presidio del territorio in occasione del Giubileo - effetti fiscali	e t/c									
8	1	Made in Italy	s c	10,0			10,0			10,0		
Capo III - Disposizioni finanziarie urgenti in materia di infrastrutture e trasporti												
10	1	Continuità territoriale Sicilia e Sardegna (insularità aerea)	s c	30,0				30,0			30,0	
11	1	Spazi finanziari per interventi nel settore delle linee metropolitane	s k							50,0		
Capo IV - Disposizioni finanziarie urgenti in ambito sociale e culturale												
12	1	Incremento Fondo Servizio Civile Nazionale (legge 230/1998)	s c	100,0			100,0			100,0		
13	1	Rifinanziamento fondo sociale occupazione e formazione	s c	400,0			400,0			400,0		
13	1	Riduzione Fondo per ulteriori interventi lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica	s c	-400,0			-400,0			-400,0		
14	1	Edilizia residenziale pubblica	s k	25,0			25,0	15,0	10,0		15,0	10,0
15	1	Impianti sportivi in aree urbane svantaggiate	s k	20,0	50,0	30,0	20,0	40,0	40,0	20,0	40,0	40,0
16	1	Misure urgenti per il cinema e il patrimonio culturale - tax credit	s k	25,0			25,0			25,0		
CAPO V - COPERTURE												
17	1-lett. a)	Riduzione stanziamenti Ministeri - elenco	s c	-390,8			-330,2	-60,7		-330,2	-60,7	
17	1-lett. a)	Riduzione stanziamenti Ministeri - elenco	s k	-93,0			-13,0	-48,0	-22,0	-13,0	-48,0	-22,0
17	1-lett. b)	Riduzione componente A2 tariffa elettrica (art. 5 c. 2 DL 69/2013)	s c	-6,0			-6,0			-6,0		
17	1-lett. c)	8 per mille-Riduzione autorizzazione di spesa (art. 47 c. 2 legge 222/1985)	s c	-27,8			-10,0	-17,8		-10,0	-17,8	
17	1-lett. d)	Riduzione Fondo per l'attuazione del federalismo amministrativo	s c	-12,0			-12,0			-12,0		
17	1-lett. e)	Abrogazione rimborso Regioni oneri sostenuti per assicurare la vendita di carburante a prezzi ridotti nelle zone di confine	s c	-3,0			-3,0			-3,0		
17	1-lett. f)	Riduzione contributi alle imprese artigiane	s c	-5,0			-5,0			-5,0		
17	1-lett. g)	Tabella A	s c	-11,0			-11,0			-11,0		
17	1-lett. h)	Tabella B	s k	-85,0	-30,0	-75,0	-5,0	-120,0	-75,0	-5,0	-120,0	-75,0
17	1-lett. i)	Riduzione fondo esigenze indifferibili	s c	-45,0			-45,0			-45,0		
17	1-lett. j)	Riduzione sovvenzioni Regioni Campania	s c	-7,9			-7,9			-7,9		
17	1-lett. m)	Riduzione Fondo per ulteriori interventi lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica	s c	-123,6			-123,6			-123,6		
17	1-lett. n)	Riduzione Fondo attuazione contributi pluriennali	s k				-0,5	-1,9		-0,5	-1,9	
		- Entrate	e	0,0	0,0	0,0	1,0	5,1	0,0	1,0	5,1	0,0
		- Spese	s	0,0	-0,7	0,0	0,9	4,9	0,0	0,9	4,9	0,0
		Saldo		0,0	0,7	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25 novembre 2015.

Misure urgenti per interventi nel territorio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere ad interventi di carattere finanziario per talune aree territoriali in stato di criticità, il Giubileo della Misericordia, iniziative relative alla valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo 2015, nonché per la promozione straordinaria del *made in Italy*;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di procedere ad interventi di carattere finanziario nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, nel settore occupazionale, nonché per il volontariato nel servizio civile, il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane, nonché per il cinema e il patrimonio culturale;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 13 novembre e del 23 novembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

MISURE FINANZIARIE URGENTI PER FAR FRONTE AD ESIGENZE IN AREE TERRITORIALI

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio)

1. Ai fini della prima fase del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, di cui all'articolo 33, commi 3, 6, 8, 10 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono trasferiti immediatamente al Soggetto Attuatore 50 milioni di euro per l'anno 2015.

Articolo 2.

(Interventi straordinari per la Regione Campania)

1. Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa C-297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C-653/13), il Presidente della Regione Campania predispone un piano straordinario d'interventi riguardanti:

a) lo smaltimento, ove occorra anche attraverso la messa in sicurezza permanente in situ, dei rifiuti in deposito nei diversi siti della Regione Campania risalenti al periodo emergenziale 2000/2009 e comunque non oltre il 31 dicembre 2009;

b) la bonifica, la riqualificazione ambientale e il ripristino dello stato dei luoghi dei siti di cui alla lettera a) non interessati dalla messa in sicurezza permanente e l'eventuale restituzione delle aree attualmente detenute in locazione ovvero ad altro titolo.

2. Il piano di cui al comma 1, comprensivo del cronoprogramma, è approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dai competenti organi regionali e costituisce variante del vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti. Il piano approvato è immediatamente trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze per le valutazioni di competenza che sono rese entro 20 giorni

dal ricevimento. Il Piano è successivamente inviato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla Commissione europea.

3. Ai procedimenti per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori, ove occorrenti per l'attuazione dei singoli interventi, si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi e di termini di conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.

4. Ai fini del finanziamento del Piano di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 70 milioni sono immediatamente trasferiti alla Regione Campania per le finalità di cui al comma 7 e i restanti 80 milioni sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere successivamente trasferiti alla Regione Campania sulla base dell'attuazione del cronoprogramma come certificata dal Presidente della Regione.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute a carico delle risorse del Fondo di cui al comma 4.

6. In caso di mancata approvazione del Piano entro il termine di cui al comma 2 ovvero di mancato rispetto del cronoprogramma dell'attività, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Rimane impregiudicata ogni questione riguardante le sentenze di cui al comma 1.

7. In via d'urgenza, anche nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, il Presidente della Regione Campania predispone e attua, previa approvazione della Giunta regionale, un primo stralcio operativo d'interventi per lo smaltimento di una quota non superiore al trenta per cento dei rifiuti di cui al comma 1, lettera *a*), mediante rimozione, trasporto e smaltimento, nonché mediante recupero energetico, presso impianti nazionali ed esteri, nel rispetto della normativa nazionale ed europea. A tale scopo, la Regione Campania è autorizzata, ove necessario, all'utilizzo diretto delle risorse del fondo nei limiti di cui al comma 4.

8. Alle procedure di gara per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applica il Protocollo stipulato dall'Autorità nazionale anticorruzione e dalla Regione Campania.

Articolo 3.

(Finanziamento per Comune Reggio Calabria)

1. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per l'anno 2015 è attribuito al Comune di Reggio Calabria un contributo di 10.329.479,56 euro a ristoro dei rimborsi dell'anno 2015 delle anticipazioni erogate in favore del medesimo

comune a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Articolo 4.

(Rifinanziamento fondo emergenze nazionali)

1. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2015.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI

Articolo 5.

(Iniziative per la valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo)

1. Per le iniziative relative alla partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.a., anche mediante partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, è attribuito all'Istituto italiano di tecnologia (IIT) un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree di cui al comma 1 e le relative modalità attuative sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. La Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi del supporto tecnico di Cassa di Risparmio di Roma e del Credito Italiano S.p.a.

4. È autorizzato, per l'anno 2015, un contributo dello Stato dell'importo di 20 milioni di euro per il concorso agli oneri di sicurezza sostenuti dalla Società Expo S.p.a. in ragione della qualifica di sito sensibile per la durata dell'evento.

5. Al fine di accelerarne la messa a disposizione e l'effettiva utilizzabilità, le risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbrate, 1° lotto funzionale, sono revocate e destinate, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla Società Expo S.p.a. per fare fronte al mancato contributo della Provincia di Milano.

Articolo 6.

(Interventi per il Giubileo)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari, con priorità per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie, con la dotazione di 94 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro per l'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Le risorse del Fondo non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2015 sono utilizzate nell'esercizio successivo.

2. Al fine di incrementare l'offerta del servizio ferroviario regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro e di potenziare il sistema dei servizi sanitari, in particolare gli interventi di emergenza, in concomitanza al Giubileo straordinario della Misericordia, è attribuito alla Regione Lazio un contributo di 47 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 17 milioni per il potenziamento del servizio ferroviario regionale e 30 milioni per il sistema dei servizi sanitari.

Articolo 7.

(Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del Giubileo)

1. Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario della misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, il contingente di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, è incrementato fino a 1.500 unità a partire dal 16 novembre 2015 e fino al 30 giugno 2016. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 3.764.789 per l'anno 2015 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di euro 14.312.000 per

l'anno 2016 con specifica destinazione di euro 14.012.000 per il personale di cui al comma 74 e di euro 300.000 per il personale di cui al comma 75, dell'articolo 24, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Per le contingenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e fatto salvo l'articolo 88, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i trasferimenti del personale del ruolo assistenti e agenti della Polizia di Stato possono essere disposti, a domanda, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito della permanenza, ininterrottamente per quattro anni, nella stessa sede di servizio.

4. Con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza sono definite le modalità attuative del comma 3.

Articolo 8.

(Made in Italy)

1. Per il potenziamento delle misure straordinarie per le imprese previste dall'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati ulteriori 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2015 destinati ad integrare le attività del Piano di promozione straordinaria del *Made in Italy*.

2. I fondi sono destinati alle misure di cui al comma 2, lettere b) ed f) dell'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in particolare quanto ad euro 2 milioni per il supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale e quanto ad euro 8 milioni per la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*.

3. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla realizzazione delle misure di cui al comma 2 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 133 del 2014.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI IN MATERIA
DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Articolo 9.

(Revoca finanziamenti interventi non attuati e abrogazioni procedure per aeroporti)

1. Al fine di garantire l'utilizzo delle risorse stanziare e di accelerare la realizzazione di opere valutate di interesse pubblico generale, all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di cui ai commi 5 e 6, le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno dell'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti.»;

b) al comma 5 le parole: «dei termini fissati al comma 2, lettere a), b) e c) per l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere» sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni fissate dal comma 3-bis» ed in fine sono aggiunte le seguenti: «secondo le tabelle di finanziamento allegate ai decreti di cui al comma 2».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per gli interventi finanziati a decorrere dall'esercizio finanziario 2014. Sono fatti salvi gli effetti degli adempimenti già compiuti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il comma 3-bis, dell'articolo 71, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 37, è abrogato.

Articolo 10.

(Continuità territoriale)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, è attribuita alla Regione Sardegna la somma di euro 30 milioni per l'anno 2015. Le predette risorse non rilevano per l'anno 2015 tra le entrate finali del saldo di cui al

comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le spese effettuate nel 2016 a valere sulle risorse attribuite nel 2015 di cui al primo periodo sono escluse dai vincoli di finanza pubblica.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono impiegate in osservanza alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari.

Articolo 11.

(Spazi finanziari per interventi nel settore delle linee metropolitane)

1. Per l'esercizio finanziario 2015, ai comuni che hanno effettuato pagamenti nell'anno 2015 con risorse proprie in cofinanziamento per interventi relativi a linee metropolitane approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, sono attribuiti spazi finanziari ai fini del patto di stabilità interno, pari a complessivi 50 milioni di euro.

2. L'ammontare degli spazi attribuiti a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai pagamenti di cui al comma 1. A tal fine, entro il termine perentorio di 8 giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge i comuni comunicano, mediante l'applicativo web del patto di stabilità interno, i pagamenti sostenuti nell'anno 2015. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi disponibili, gli spazi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI IN AMBITO SOCIALE E CULTURALE

Articolo 12.

(Misure finanziarie urgenti per interventi in materia di servizio civile nazionale)

1. Al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

Articolo 13.

(Rifinanziamento per l'anno 2015 del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione)

1. Per l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 400 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle economie accertate, relative al medesimo anno 2015, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa. È corrispondentemente ridotto per l'anno 2015 lo stanziamento del capitolo 4236 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 14.

(Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di incentivare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica anche per prevenire fenomeni di occupazione abusiva, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2015 da ripartire sulla base del programma redatto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

Articolo 15.

(Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane)

1. Ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, è istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie» da trasferire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 100

milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017.

2. Il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi:

a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale;

b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;

d) attività e interventi finalizzati alla presentazione e alla promozione della candidatura di Roma 2024.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun anno. I piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la predisposizione e attuazione del piano pluriennale, il Comitato olimpico nazionale italiano può avvalersi del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia.

4. Il CONI presenta annualmente all'Autorità vigilante una Relazione sull'utilizzo dei Fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1.

5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, è possibile utilizzare le procedure semplificate di cui all'articolo 1 comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

6. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare al Comune, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se il Comune riconosce l'interesse pubblico del progetto affida la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.

7. Le associazioni sportive o le società sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di

energia elettrica di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto.

8. Per interventi di rigenerazione, ammodernamento, riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal Piano di cui al comma 3, il Comune può deliberare l'individuazione degli interventi promossi da associazioni sportive senza scopo di lucro, per l'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Articolo 16.

(Misure urgenti per il cinema)

1. Per l'esercizio finanziario 2015, il limite massimo complessivo di spesa previsto all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è aumentato ad euro 140 milioni.

Articolo 17.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione di quelli a cui si provvede ai sensi dell'articolo 13, pari a 765,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 129,3 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 483,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;

b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

d) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione della dotazione del fondo relativo alle risorse finanziarie da destinare ad ulteriori occorrenze per l'attuazione del federalismo amministrativo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

e) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41, comma 16-sexiesdecies,

del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

f) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che sono ridotte di 5 milioni di euro per l'anno 2015;

g) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1,347 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 0,653 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per 1 milione di euro;

h) quanto a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 53 milioni di euro per l'anno 2015, 68 milioni per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017; l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 14 milioni di euro per l'anno 2015 e 17 milioni di euro per l'anno 2016; l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 10 milioni di euro per l'anno 2015; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per l'anno 2015; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 6 milioni di euro per l'anno 2015;

i) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

l) quanto a 7,9 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 19-ter, comma 16, lettera e), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

m) quanto a 123,6 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente utilizzo delle ulteriori economie accertate, relative al medesimo anno 2015, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa rispetto a quanto utilizzato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del presente decreto. È corrispondentemente ridotto per l'anno 2015 lo stanziamento del capitolo 4236 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

n) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 1,9 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 18.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 2015

MATTARELLA

RENZI – PADOAN – GALLETTI – DELRIO – MARTINA –
POLETTI – FRANCESCHINI – ALFANO

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO

Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero	2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	366.729	137.667
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	28.000	10.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	15.000	0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	19.000	4.000
MINISTERO DELL'INTERNO	3.000	0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	5.000	0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	32.100	12.100
MINISTERO DELLA DIFESA	13.000	0
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	2.000	0
Totale	483.829	163.767

Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	366.729	137.667
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)	222.904	26.000
1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6)	13.000	0
1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	209.904	26.000
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	25.823	0
2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5)	25.823	0
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	1.500	0
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11)	1.500	0
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	1.000	0
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5)	1.000	0
8 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	30.000	30.000
8.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	30.000	30.000
17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	6.667	6.667
17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (8)	6.667	6.667
25 Fondi da ripartire (33)	78.836	75.000
25.1 Fondi da assegnare (1)	78.836	75.000

Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	28.000	10.000
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	25.000	10.000
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	10.000	10.000
1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	15.000	0
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	3.000	0
5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (8)	3.000	0

Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	15.000	0
1 Giustizia (6)	15.000	0
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	7.000	0
1.2 Giustizia civile e penale (2)	8.000	0

Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	19.000	4.000
3 Ricerca e innovazione (17)	4.000	4.000
3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	4.000	4.000
6 Fondi da ripartire (33)	15.000	0
6.1 Fondi da assegnare (1)	15.000	0

Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminato per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	3.000	0
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	3.000	0
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	3.000	0

Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	5.000	0
4 Fondi da ripartire (33)	5.000	0
4.1 Fondi da assegnare (1)	5.000	0

Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	32.100	12.100
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	32.100	12.100
2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (2)	7.100	7.100
2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	25.000	5.000

Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA	13.000	0
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	3.000	0
1.5 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare (5)	3.000	0
2 Ricerca e innovazione (17)	10.000	0
2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (11)	10.000	0

Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	2.000	0
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	2.000	0
1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	2.000	0

